

Taglio al cuneo. Le Entrate: sugli interessi regole paritarie tra le holding **Pag. 32**

Agevolazioni. In arrivo la proroga per la dichiarazione sostitutiva **Pag. 33**

Consiglio dei ministri. Il trasporto locale ritrova l'affidamento senza gara **Pag. 34**

Professionisti. Il Cup chiede garanzie sul progetto di riforma **Pag. 35**

Sabato 24 Novembre 2007

www.ilssole24ore.com/norme

Liberalizzazioni. Il Garante: rischi per la concorrenza

L'Antitrust contesta l'intesa Abi-notai sui mutui portabili

Ma per le banche il percorso risponde alle istanze delle associazioni di consumatori

Valentina Maglione
ROMA

L'intesa Abi-Notariato sulla portabilità dei mutui inciampa nell'Antitrust. Il presidente dell'Authority, Antonio Catricola, con una «segnalazione» inviata alle due parti e al ministero dello Sviluppo economico, ha puntato il dito contro la procedura dettagliata nell'accordo raggiunto il 12 novembre e approvata mercoledì dal comitato esecutivo Abi. Mentre i notai, impegnati nel Congresso della categoria, hanno rinviiato la ratifica a oggi.

Banche e Notariato - si legge nel documento dell'Antitrust - potrebbero «non avere individuato le soluzioni, per un verso, coerenti con lo sviluppo di efficaci dinamiche concorrenziali e, per l'altro, meno onerose e complesse tra quelle possibili». Come dire che i passaggi scanditi dall'intesa non sono idonei a far decollare la portabilità dei mutui che il decreto legge 7/07 (il Bersani-bis) ha cercato di snellire per favorire il passaggio dei clienti (e la concorrenza) tra banche: obiettivo importante, in un'epoca di tassi di interesse in rialzo. «La fase di transizione innescata - rileva, però, l'Antitrust - stenta a completare il proprio percorso». E l'accordo banche-notai non va nella giusta direzione.

In serata è arrivata la replica dell'Abi, che mercolledi ha raccomandato agli istituti di credito di accollarsi spese e penali: «La procedura risponde alle istanze delle associazioni dei consumatori», si è difesa l'associazione. Che ha dichiarato la disponibilità delle banche a «ricepire i suggerimenti e le proposte volte a migliorare» la portabilità.

Sotto il tiro del Garante è finita la base dell'intesa, vale a dire la compresenza del cliente e delle due banche (originaria e di arrivo) al momento della stipula del documento unico contenente l'atto di mutuo, la quietanza e il con-

senso alla surrogazione: non è chiaro - dice l'Antitrust - come si possa garantire la mobilità della clientela se la «vecchia» banca viene coinvolta nella stipula del nuovo mutuo. E poi, secondo l'Authority, per non scalfire la concorrenza, la procedura condivisa non deve trasformarsi in «un percorso obbligato o preferenziale».

Ma le «bacchettate» dell'Authority di Catricola non si fermano qui. Anzi: colpiscono su più fronti la procedura. Così, il «consenso alla surrogazione» che deve dare il debitore per il Garante non è ne-

cessario. L'intervento del notaio (che, in base all'intesa, deve redigere o almeno autenticare il documento unico) non deve pesare sui clienti, sia in termini di costi che di tempi. La procedura (che regola i colloqui tra le banche per conoscere l'importo residuo da pagare) non deve mettere a rischio la libertà del cliente di chiedere alla banca lo stato del mutuo. E i 15 giorni individuati dall'intesa come tempo massimo per il dialogo tra le banche sono «un termine molto ampio». Infine, i dubbi dell'Antitrust toccano l'istruttoria sul profilo di rischio dei clienti: la procedura concordata tra Abi e notai sembra assimilare la surrogazione alla stipula di un nuovo mutuo, incentivando costi ingiustificati, come le penali di estinzione anticipata.

Una farrata di attacchi, che l'Abi ha cercato di respingere, sottolineando che le banche sono libere di seguire o no la procedura. Che i 15 giorni per i colloqui tra istituti sono un tempo massimo, ma nulla vieta alle banche di fare più in fretta. E che il documento unico è pensato per assicurare «immediatezza all'operazione».

Quel che è certo è che la norma del decreto 7/07, scritta per agevolare la portabilità, aspetta ancora di essere applicata. A differenza degli altri interventi previsti dal provvedimento per il settore dei mutui: il taglio alle penali e l'estinzione automatica delle ipoteche paiono ora aver trovato stabilità (si vedano le schede in pagina). La svolta, per la portabilità, potrebbe arrivare dall'emendamento alla Finanziaria che il presidente della commissione Finanze della Camera, Paolo Del Mese (Udeur), presenterà lunedì. Del Mese, che ha già guidato l'approvazione di una risoluzione in commissione e di un ordine del giorno in Aula sul tema, si dice certo del sostegno bipartisan all'emendamento. Che impone la portabilità senza costi bancari: sul cliente non dovranno gravare penali, spese o commissioni.

Il Dl Bersani centra due obiettivi su tre

La portabilità

Decreto 7/07, articolo 8

Semplifica la procedura per chiedere l'annotazione della surrogazione al conservatore: deve avvenire «senza formalità, allegando copia autentica dell'atto di surrogazione stipulato per atto pubblico o scrittura privata». Si prevede la nullità dei patti che impediscono o rendono oneroso per il cliente il trasferimento del mutuo

esente dalle imposte ipotecaria e di bollo

Accordo Abi-Notariato
Raggiunto il 12 novembre, individua la procedura per cinque dipendenti e per quelle che trasportano rifiuti propri non pericolosi, novità per la disciplina dei consorzi di filiera.

Raccomandazione alle banche
Il comitato esecutivo Abi, con una raccomandazione non vincolante, chiede alle banche subentranti di accollarsi costi e penali

Agenzia del Territorio, circolare 9/07

L'annotazione della surrogazione deve essere fatta d'ufficio dal conservatore ed è

Le penali

Decreto 7/07, articolo 7

Elimina le penali per l'estinzione anticipata o parziale dei mutui accessi dal 2 febbraio in poi

Intesa Abi-associazioni dei consumatori

Sigla il 2 maggio, fissa le penali-soglia per i mutui contratti fino al 2 febbraio

L'estinzione dell'ipoteca

Decreto 7/07, articolo 13

Dal 2 giugno l'ipoteca si estingue automaticamente quando il mutuo viene saldato

all'attivazione, è possibile trasmetterla su carta o supporto informatico

Decreto 23 maggio

Istituisce il registro delle comunicazioni delle banche

Agenzia del Territorio, provvedimento 9 ottobre
L'invio telematico è facoltativo dal 5 novembre, obbligatorio dal 1° marzo

Agenzia del Territorio, provvedimento 25 maggio

Le comunicazioni vanno fatte in via telematica: fino

Agenzia del Territorio, circolare 12/07
Nuovi chiarimenti operativi

Eco-vincoli. Seconda approvazione del Governo

Riscrittura semplificata al Codice dell'ambiente

Bianca Lucia Mazzei

Durata triennale per il deposito delle terre e rocce da scavo, cancellazione del meccanismo del silenzio-rifiuto per la Via, esclusione dall'obbligo del Mud per le imprese che producono rifiuti non pericolosi e per quelle che trasportano rifiuti propri non pericolosi, novità per la disciplina dei consorzi di filiera.

Il decreto legislativo correttivo del Codice ambientale continua a cambiare. Il provvedimento che ha ottenuto ieri il secondo via libera del Consiglio dei ministri ha subito, infatti, una serie di modifiche volte a recepire le indicazioni parlamentari.

Il provvedimento

Il maxi-decreto interviene su un'ampia parte del Codice: rivede la disciplina della valutazione di impatto ambientale dei singoli progetti (Via) e di quella dei piani e programmi (Vas), modifica le norme su rifiuti, tutela delle acque, consorzi e bonifiche.

Si tratta in molti casi di questioni delicate, la cui definizione è da mesi oggetto di polemiche e scontri. Un cammino che ha portato a forti modifiche, soprattutto in tema di rifiuti e bonifiche, delle norme inizialmente messe a punto dal ministero dell'Ambiente. Non sono mancati i colpi di scena, come la decadenza dello schema di decreto che correggeva le parti terza e quarta del Codice per violazione dei termini di trasmissione al Parlamento.

L'intero iter di approvazione è quindi ripartito da zero con la novità di accorpate in un unico decreto sia la revisione della disciplina sui rifiuti sia quella su Via e Vas. Sulla legittimità del provvedimento il Governo ha chiesto anche un parere al Consiglio di Stato, che ha respinto sia l'accusa di eccesso di delega sia quella secondo la quale lo sfioramento dei termini di trasmissione

ne al Parlamento non avrebbe comportato solo la decadenza dello schema di decreto oggetto del ritardo ma dell'intera possibilità di modificare il Codice.

«Con questo provvedimento - ha commentato il ministro dell'Ambiente, Alfonso Pecoraro Scario (si veda l'intervista) - restituiamo logica e trasparenza alle norme ambientali garantendo il controllo per rafforzare la lotta a illegalità e ecmafie ma eliminando gli inutili appesantimenti per le imprese».

Cauti il giudizio delle imprese: «Non conosciamo ancora il testo», dice il vicepresidente di Confindustria, Emma Marcegaglia. «Una cosa, però, è certa: in questi mesi sia il Governo che il Parlamento hanno riconosciuto la correttezza delle nostre osser-

vazioni. Questo percorso deve avere ulteriori miglioramenti soprattutto in tema di semplificazioni a favore delle piccole imprese, su Mud e registri rifiuti».

Quella di ieri non costituisce infatti l'ultima approvazione: al si definitivo manca un altro vaglio parlamentare e l'ultima approvazione di Palazzo Chigi.

Le novità

Per quanto riguarda la dichiarazione ambientale, il nuovo testo del decreto esclude dall'obbligo di presentazione le imprese che producono rifiuti non pericolosi e non hanno più di cinque dipendenti. Questo limite potrebbe, però, essere modificato. Il ministero dell'Ambiente esclude la possibilità di portarlo a 20 poiché cancellerebbe la rilevazione del 72% della produzione di rifiuti speciali ma si potrebbe arrivare a dieci dipendenti. Per il futuro, viene inoltre prevista la scomparsa del Mud e la sua sostituzione con sistemi informativi di rilevazione dati.

In tema di Via, invece, viene cancellato il meccanismo del silenzio-rifiuto attualmente previsto dal Codice sia per la Via che per la Vas. Lo schema di decreto correttivo portato da Pecoraro Scario al Consiglio dei ministri prevede infatti che la procedura di Via (che può andare da 150 a un massimo di 330 giorni) si concluda con un provvedimento espresso e motivato. Se i termini decorrono senza un verdetto scattano i poteri sostitutivi del Consiglio dei ministri.

È stato, inoltre, introdotto il cosiddetto danno da ritardo che scatta se, a prescindere dalla conclusione del procedimento di Via, il responso sia stato emesso in un tempo eccessivo. Questa disposizione contenuta nel testo proposto da Pecoraro Scario, potrebbe però saltare in sede di coordinamento del testo perché accusata di essere estranea ai principi della delega.

Le novità

Terre e rocce da scavo

La durata del deposito in attesa di riutilizzo passa da uno a tre anni

Registri di carico e scarico

Numerazione e vidimazione spettano alle Cdc

Via e Vas

Cancellato il meccanismo del silenzio-rifiuto e prevista la partecipazione dei cittadini fin dall'inizio del procedimento. La Vas si concluderà con un parere e rimane confermato l'iter procedurale profondamente diverso da quello della Via

Mud

Esclusione delle imprese che producono rifiuti non pericolosi e non hanno più di cinque dipendenti. Niente Mud anche per chi trasporta rifiuti propri non pericolosi

INTERVISTA **Alfonso Pecoraro Scario**

«Mantenuta la promessa di alleggerire le procedure»

Giorgio Santilli
ROMA

«Abbiamo mantenuto la promessa di un'ulteriore semplificazione con l'abolizione del silenzio-rifiuto nella Via. Entro la fine dell'anno, contiamo di approvare definitivamente in Consiglio dei ministri il testo di correzione del decreto 152». Il ministro dell'Ambiente, Alfonso Pecoraro Scario, è soddisfatto, e non solo per la seconda approvazione del Consiglio dei ministri del decreto correttivo del Codice ambientale che avvicina la fine di una vicenda cominciata un anno e mezzo fa. La principale soddisfazione arriva oggi dal parere del Consiglio di Stato che ha affermato, al tempo stesso, «la piena legittimità e la piena coerenza con la legge delega della riscrittura che abbiamo fatto del codice Matteoli, dandoci atto che proprio questa riscrittura rende il Codice più coerente alle regole europee e anche più comprensibile in fase di attuazione».

Ministro Pecoraro Scario, siete riusciti a superare le obiezioni dei giuristi, dell'Unione europea e delle imprese. Un bel risultato. Cominciamo dalle imprese?

Mi dà soddisfazione essere riuscito a superare alcuni equivoci che portavano gli ambientalisti a pensare che qualunque cosa facciano le imprese sia



Alfonso Pecoraro Scario

«Entro la fine dell'anno puntiamo ad arrivare al varo definitivo del provvedimento»

per sfuggire alle norme Ue di tutela ambientale e portavano le imprese a pensare che qualunque norma ambientale fosse solo fatta per creare un appesantimento burocratico.

Avete aggiustato il tiro via via, anche in questa ultima versione.

Soprattutto in termini di semplificazione. Oltre ad aver eliminato il silenzio-rifiuto abbiamo dato certezza ai tempi della Via, che saranno tassati-

vamente di 150 giorni per i casi più facili e di 330 per quelli più complessi. Questo è accaduto rafforzando anche le regole per la partecipazione dei cittadini. Con più democrazia contiamo di ridurre le difficoltà di avanzamento dei progetti. Ma abbiamo anche avviato il passaggio a una tracciabilità dei rifiuti con strumenti elettronici, ponendo così le basi per il superamento del Mud e di procedure autorizzative centrate sulle scartoffie.

Con la Ue com'è la situazione?

Il miglioramento è evidente. Potrebbe restare qualche problema legato però alla legge delega varata nella scorsa legislatura, non ai decreti legislativi. Non escludo che dovremo forse intervenire sul piano legislativo.

Infine avete superato con il parere del Consiglio di Stato l'obiezione di alcuni giuristi e della Cdl che non sarebbe stato legittimo l'esercizio della delega dopo la mancata trasmissione di una parte del provvedimento lo scorso 8 agosto.

Appunto. Il Consiglio di Stato chiude questa polemica che noi era parsa strumentale fin dal primo minuto. Non possono esserci più dubbi, quindi, sulla legittimità del provvedimento che andremo a varare definitivamente entro fine anno.

I chiarimenti del Fisco. Il passaggio delle aziende

La donazione resta esente anche se c'è conferimento

Angelo Busani

Il conferimento in società di un'azienda o di partecipazioni ricevute in donazione o in successione prima del decorso di cinque anni dalla donazione o dall'apertura della successione non comporta il venir meno dell'esonerazione da imposta di suc-

PREMIO ALLA CONTINUITÀ

Il trasferimento dell'impresa o delle partecipazioni prima che siano trascorsi cinque anni non cancella il regime di favore

cessione e di donazione disposto dall'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legislativo 346/90. Lo afferma l'Agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 341/E del 23 novembre, risolvendo uno dei dubbi causati dalla precaria formulazione della norma (si veda «Il Sole 24-Ore» del 29 gennaio 2007). Infatti, l'esenzione da imposta è subordinata ai seguenti presupposti:

■ se si tratta di partecipazioni a società di capitali, occorre che siano quote o azioni mediante le quali sia «acquisito o integrato il controllo» (articolo 2359, primo comma, n. 1, del Codice civile) e cioè si tratti di una partecipazione da cui deriva la maggioranza dei voti nell'assemblea ordinaria;

■ il donatario, l'erede o il legatario dell'azienda o delle partecipazioni proseguano «l'esercizio dell'attività d'impresa» o detengano «il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento».

Quest'ultimo requisito della prosecuzione ha dato adito a diversi interrogativi, finora mai risolti: che succede se l'azienda è conferita in società oppure se il capitale è aumentato e la partecipazione scende sotto il 50% oppure ancora se la società è oggetto di fusione o di scissione?

E poi: nel caso di trust, il requisito di cinque anni va riferito alla durata della titolarità delle partecipazioni in capo al trustee o si deve far riferimento, come giorno di inizio del quinquennio, alla data in cui avverrà l'attribuzione ai beneficiari da parte del trustee?

Con la risoluzione n. 341/E viene chiarito il caso del conferimento. L'Agenzia, infatti, prende innanzitutto in considerazione il caso della donazione dell'azienda individuale da parte di un falegname a favore dei suoi tre figli e alla successiva «trasformazione» della comunione aziendale in società di persone (civilisticamente si tratta di un vero e proprio «conferimento»). A questo caso dovrebbe essere equiparato quello della donazione diretta effettuata dal padre alla società costituita tra i suoi figli (si veda «Il Sole 24 Ore» del 9 novembre).

I principi

L'esenzione

I beneficiari della donazione d'azienda non pagano l'imposta sulle successioni e donazioni, a condizione che: - dichiarino nell'atto di donazione la loro volontà di proseguire l'attività di impresa - e per un periodo di almeno cinque anni dal trasferimento proseguano effettivamente l'esercizio dell'attività nell'impresa ricevuta. Non si ha decadenza se il beneficiario conferisce l'azienda o la partecipazione in un'altra società

La continuità

La prosecuzione dell'attività d'impresa è da intendersi assoluta nell'ipotesi in cui, prima del decorso di cinque anni dalla donazione o successione il beneficiario conferisca l'azienda: - in una società di persone, senza che rilevi il valore della partecipazione ricevuta per il conferimento; - in una società di capitali, purché, a fronte del conferimento, consegua o integri il controllo

l'azienda sia assunta dall'avente causa ai medesimi valori fiscalmente riconosciuti nei confronti del dante causa;

● la regolarizzazione della società di fatto creatasi tra i donatori è da parificare alla trasformazione di società, cosicché si rende applicabile l'articolo 170 del Tuir, per il quale la trasformazione non costituisce realizzo di plusvalenza;

● il conferimento «è assimilabile al proseguimento dell'esercizio dell'attività d'impresa» e quindi questa operazione non fa venire meno uno dei predetti presupposti per l'esonerazione da imposta di successione e di donazione. A quest'ultimo riguardo, in particolare, le Entrate specificano che la condizione della prosecuzione dell'attività d'impresa è da intendersi assoluta se, prima del decorso di cinque anni dalla donazione o successione: il beneficiario conferisce l'azienda in una società di persone, indipendentemente dal valore della partecipazione ricevuta a fronte del conferimento; il beneficiario conferisce l'azienda in una società di capitali, purché, in tal caso, le azioni o quote assegnategli a fronte del conferimento consentano di conseguire o integrare il requisito del controllo (articolo 2359, primo comma, n. 1 del Codice civile).